

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIORE, PELLEGRINI e RUGGERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1958

Pagamento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge si ispira a concetti di ordine pratico e tende a modificare solamente le modalità di pagamento delle pensioni.

Attualmente le pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono corrisposte a rate bimestrali anticipate. Si tratta, come è noto, nella grandissima maggioranza dei casi, di modestissimi trattamenti insufficienti anche alle più modeste esigenze di vita, per cui molto spesso accade che gli interessati ne spendano il relativo ammontare in un periodo molto più breve di quello — due mesi — cui il rateo si riferisce.

Certo è che il problema di fondo è quello di elevare l'ammontare di questi trattamenti; ma a prescindere da esso, che resta e sarà separatamente affrontato, la presente proposta ha il solo modesto obbiettivo di ripartire meglio nel tempo la pensione,

che pertanto verrebbe ad essere corrisposta a rate mensili anzichè bimestrali.

Il provvedimento che si propone non ha lo scopo di insegnare ai pensionati ad economizzare i loro redditi, perchè, come tutti sanno, si tratta di vecchi ed invalidi che vivono purtroppo alla scuola del quotidiano sacrificio, più di ogni altra categoria di cittadini.

Con l'articolo 2 si dispone che tutte le pensioni senza distinzione vengano pagate con assegni postali riscuotibili anche per girata, come già avviene per le pensioni di guerra. Dando la possibilità agli interessati di girare il proprio assegno o di riscuoterlo in banca si otterrà lo scopo di sfoltare in parte gli uffici postali e di permettere una rapida riscossione anche a coloro che per l'età, o la infermità, sono impediti o mal possono sopportare le lunghe code che alla scadenza si formano negli uffici medesimi.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

A modifica del primo comma dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1949, n. 322, con decorrenza dal 1° gennaio 1959 le pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale sono pagate a rate mensili anticipate.

Art. 2.

A partire dal 1° gennaio 1959 tutte le pensioni sono corrisposte a domicilio mediante assegni postali riscuotibili per girata.